



COMUNE DI NOGAREDO
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI POMAROLO

nogaredo@postemailcertificata.it

Prot. n.: F920-
Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20. Data di registrazione
inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: BANDO DI GARA CON IL METODO DELL'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO BAR AL CASTELLO DI NOARNA, DESTINATO A BAR, SITO IN FRAZIONE NOARNA NEL COMUNE DI NOGAREDO E CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE DALLA P.M. 1 DELLA P.ED. 98 C.C. NOARNA.

Dati generali.

Denominazione Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Nogaredo, Piazza Centrale n. 7 – 38060 Nogaredo (TN)
Durata del contratto	6 anni prorogabili per ulteriori 6 anni
Termine presentazione offerte	Ore 12:00 del 1 dicembre 2025
Apertura buste	Ore 14:00 del 2 dicembre 2025
Procedura di aggiudicazione	Procedura aperta mediante asta pubblica
Criterio di aggiudicazione	Massimo rialzo sul canone posto a base d'asta
Canone mensile a base di gara	€ 720,00.- (IVA esclusa)
Valore del contratto per l'intera durata di anni 6 al netto del rialzo	€ 51.840,00.- (IVA esclusa)
Responsabile del Procedimento	dott. ssa Marianna Garniga

Il Segretario Comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 81 di data 2 ottobre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile

RENDE NOTO

Che è indetta un'asta pubblica ai sensi degli articoli 17 e 19 della L.P. 23 del 1990, nonché del D. Lgs. 36/2023, per quanto applicabile e delle disposizioni del presente bando per la concessione in locazione e l'affidamento in gestione del pubblico esercizio "Bar al Castello" di Noarna, destinato a bar, sito in Frazione Noarna nel Comune di Nogaredo (TN) e contraddistinto catastalmente dalla p.m. 1 della p.ed. 98 C.C. Noarna.

1. OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto l'individuazione del soggetto cui concedere in locazione ed affidamento in gestione del pubblico esercizio Bar al Castello di Noarna, destinato a bar, sito in frazione Noarna nel Comune di Nogaredo (TN) e contraddistinto catastalmente dalla p.m. 1 della p.ed. 98 C.C. Noarna, **per un periodo di anni 6 (sei), prorogabili per ulteriori anni n. 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del**

38060 NOGAREDO (TN) - Piazza Centrale, 7
tel. 0464 410257 - fax 0464 461810
www.comune.nogaredo.tn.it
P.IVA e C.F. 00270850225



Member of
**Distretto
Family**
in TRENTINO

contratto. Il locale ha la seguente consistenza:

Situazione catastale e tavolare:

In P.T. 364 – C.C. NOARNA:

P.ed. 98– PM 1 consistenza 92,00 mq. - superficie 104 mq.

Localizzazione dell'immobile e planimetria

Il locale oggetto del presente bando è ubicato nella frazione Noarna nel Comune di Nogaredo, planimetria (allegato n. 6).

2. DISCIPLINA DELLA GARA

La procedura di gara per la scelta del soggetto gestore è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 17 e 19 della L.P. 23 del 1990.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE

Il contratto di concessione in locazione avrà la durata di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni 6 (sei).

Alla scadenza dei primi sei anni è prevista la possibilità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di rinnovare il contratto per un periodo di pari durata (sei anni). L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di revocare anticipatamente il contratto di gestione per ragioni sopravvenute di interesse pubblico.

4. CANONE POSTO A BASE D'ASTA

Il canone annuale posto quale base d'asta è fissato in

€. 8.640,00.= annuali, oltre IVA di legge ed aggiornamento annuale ISTAT (100% dell'indice)
--

Il rialzo presentato in sede di offerta sarà applicato ad ogni canone mensile.

A partire dal secondo anno, il canone annuale sarà rivalutato con l'indice ISTAT dell'anno precedente (75%) dell'incremento nazionale del costo della vita con base il mese di febbraio.

Saranno escluse offerte in diminuzione rispetto al valore fissato a base di gara.

Il canone dovrà essere versato con le seguenti modalità:

-per il primo anno: 50% del canone, rideterminato in seguito al rialzo offerto in sede di gara, oltre all'IVA, da versare prima della stipula del contratto di concessione in locazione con contestuale presentazione di apposita fidejussione bancaria e/o assicurativa a copertura della rimanente quota del 50 %;

-per gli anni successivi: versamento del canone in 4 rate trimestrali anticipate al tesoriere comunale con le seguenti scadenze: 16 dicembre, 16 marzo, 16 giugno, 16 settembre di ogni anno. L'ultimo anno contrattuale il canone verrà corrisposto per giorni.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta sulla base del criterio del **massimo rialzo percentuale sul canone**

annuale posto a base d'asta (€ 8.640,00).

L'aggiudicazione avrà luogo a seguito dell'espletamento di asta pubblica da effettuarsi ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e sarà assegnata in favore del concorrente, in regola con i requisiti e la documentazione richiesta, che avrà formulato il massimo rialzo percentuale rispetto al canone posto quale base d'asta come sopra indicato.

All'aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea e conforme agli atti di gara. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fase, fermo restando che la presente procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale si instaurerà solo alla stipula del contratto.

Non sono ammesse offerte in ribasso sul canone annuale posto a base di gara.

Modalità di aggiudicazione

All'aggiudicazione della gara si procederà nel modo seguente.

Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara con l'assistenza di testimoni, in seduta aperta al pubblico, constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine ultimo, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione individuata quale massimo rialzo.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il presidente procede nella stessa adunanza ad una gara fra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente.

Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Fermo restando la necessità per l'Amministrazione di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e della sua corretta e puntuale esecuzione con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e buon andamento dell'azione amministrativa unitamente ai correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Presidente di gara, fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, potrà comunque disporre l'esclusione del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, rendendo in tal modo inapplicabile il principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione (art. 2 D.Lgs. 36/2023), la "par condicio" dei concorrenti (art. 3 D.Lgs. 36/2023) e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

6. SOPRALLUOGO PREVENTIVO

E' prevista la possibilità di visita alla struttura con presa visione dello stato dei luoghi e degli arredi dei locali. La visita potrà essere effettuata da un legale rappresentante dell'impresa partecipante alla gara e/o da un delegato munito di apposita delega scritta, previo appuntamento telefonico al n. 0464 498756, da eseguirsi entro il 28 novembre 2025.

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In considerazione della destinazione dell'immobile oggetto del presente bando e della specifica attività imprenditoriale al cui esercizio esso è destinato, possono presentare offerta:

- 1) le imprese, costituite tanto in forma individuale quanto in forma societaria, iscritte alla CCIAA alla data di pubblicazione del presente bando;

- 2) i soggetti NON ancora iscritti alla CCIAA quali esercenti attività di impresa (tanto individuale quanto societaria), alla data di pubblicazione del presente bando. In tal caso gli interessati dovranno sottoscrivere preciso impegno a costituirsi in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del futuro contratto.

Nel caso indicato *sub 1* (imprese già costituite):

- **non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 94 (*Cause di esclusione automatica*) e art. 95 (*Cause di esclusione non automatica*) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*);**
- **che non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 2011 n. 159 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".**

In entrambi i soprariportati casi *sub 1* e 2:

- **essere in possesso dei requisiti morali e professionali** previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale*), che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. che qui si riportano in appresso;
- **essere in possesso, da parte del titolare dell'impresa individuale, di uno dei requisiti professionali** di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. (art. 71 comma 6 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59).

IMPORTANTE

Il possesso dei requisiti morali e professionali sopra indicati deve essere dichiarato dal soggetto presentatore della domanda di partecipazione con l'avvertenza che, qualora fossero riscontrate a seguito di accertamenti d'ufficio, false dichiarazioni, l'Amministrazione deve procedere a segnalare il tutto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.

L'aggiudicatario dovrà, prima della stipula contrattuale, presentare idonea documentazione atta a certificare il possesso del requisito professionale e di capacità tecnica e professionale come dichiarato in fase di gara.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica e l'eventuale esclusione dalla gara, saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm., sono esclusi dalla procedura i soggetti partecipanti che nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove i soggetti stessi siano stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso gli stessi poteri.

Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

- 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:*
 - a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
 - b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*



- b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. **In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.**
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali**:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- *a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;*
- *a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.*

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Non sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa, né soggetti di carattere associativo né avvalimento al fine di conseguire i requisiti non posseduti singolarmente.

È vietata al medesimo concorrente la partecipazione contestuale alla gara sia in qualità di impresa singola sia in qualità di socio - a qualsiasi titolo - di società di capitali o di società di persone pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti.

8. CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto è richiesta, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando pari ad euro 2.073,60, prevista dall'art. 106 (Garanzie per la partecipazione alle procedure) del D. Lgs. 36 del 2023 e ss.mm.

Tale garanzia dovrà pertanto riportare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:

- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, II comma, del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, Codice Civile;
- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta.

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Nogaredo, a titolo di penale, in caso di mancata

sottoscrizione del contratto, fatta salva la richiesta del maggior danno.

La fideiussione dovrà contenere l'impegno del soggetto rilasciante a rilasciare la successiva cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali.

Cauzione definitiva

L'affidatario, dopo l'aggiudicazione e prima dell'immissione in possesso della struttura e della firma del contratto, dovrà presentare cauzione definitiva dell'importo pari ad una annualità del canone base (euro 8.640,00), integrato del relativo rialzo offerto in gara e dell'IVA di legge.

Tale garanzia potrà essere costituita attraverso le seguenti modalità:

- Versamento a mezzo di AVVISO PAGOPA che verrà generato a seguito dell'aggiudicazione definitiva con l'importo di aggiudicazione;
- A mezzo FIDEIUSSIONE che dovrà riportare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, Codice Civile;
 - assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
 - inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale;
 - espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino a sei mesi dopo rispetto alla cessazione del rapporto contrattuale;
 - non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta, dell'aggiudicatario, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 1, del D. Lgs. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 e 13 del D. Lgs. 36/2023: "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze".

"In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese":

Polizza assicurativa.

L'aggiudicatario dovrà inoltre depositare presso il Comune, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'immissione in possesso della struttura, copia delle seguenti polizze assicurative:

- Di responsabilità civile per danni verso terzi inerente alla conduzione della struttura nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa ed eccettuata, di tutti i soggetti che partecipino all'attività svolta dall'assicurato, con massimale di almeno € 1.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni persona danneggiata, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque

da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di conduzione dell'immobile, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l'Amministrazione stessa come terza;

- Per la copertura del rischio locativo relativo ai danni attinenti all'attività esercitata nell'immobile, in particolare i danni:
 - derivanti da incendio ed esplosione per dolo e/o colpa grave o qualsiasi altra causa all'arredamento, agli impianti e alle attrezzature, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro, con polizza primo rischio assoluto per un valore di Euro 120.000,00- (Euro centoventimila);
 - derivanti da furto indicante un valore a primo rischio, con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente.

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Il presente bando, comprensivo di tutti i suoi allegati, è pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune di Nogaredo fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Viene inoltre inviato ai comuni della comunità della Vallagarina e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nogaredo al seguente indirizzo: <https://www.comune.nogaredo.tn.it> inoltre può essere richiesto alla Segreteria del Comune.

Per partecipare all'asta gli interessati dovranno far pervenire la documentazione secondo le modalità illustrate nel prosieguo, indirizzandola a:

COMUNE DI NOGAREDO
Ufficio Segreteria
Piazza Centrale n.7
38060 Nogaredo (TN)

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 1° DICEMBRE 2025

A PENA ESCLUSIONE DALLA GARA

La domanda dovrà essere composta da un plico chiuso sigillato sui lembi di chiusura con mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto, all'interno del quale dovrà essere inserita la documentazione descritta dal presente avviso.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Offerta relativa alla gara per LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO BAR AL CASTELLO DI NOARNA.

Il plico dovrà essere recapitato in uno dei seguenti modi:

- a mezzo accomandata con ricevuta di ritorno;
- mediante plico consegnato tramite corriere espresso;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Nogaredo durante gli orari di apertura.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, si invitano gli offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno **ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.**



In caso di recapito del plico utilizzando il mezzo postale e/o corriere, lo stesso dovrà arrivare in ogni caso in Comune entro la data e ora indicata; sarà influente la data di spedizione, per cui ogni rischio di ritardo resta in capo al concorrente. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipula del relativo contratto.

Documentazione da inserire nel plico esterno

Il predetto plico esterno dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

- a) BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- b) BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA.

Le BUSTE A) e B) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) essere chiusi sigillati con mezzo idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) la BUSTA A) dovrà recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e dovrà contenere solamente la documentazione amministrativa, come specificato al paragrafo "BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- c) la BUSTA B) dovrà recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e dovrà contenere solamente la documentazione economica, come specificato al paragrafo "BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA";

BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) dovrà essere inserita - a pena di esclusione - la documentazione indicata nel presente capitolo:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - utilizzando il modulo fac- simile ALLEGATO A - in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante:

a) **l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 94** (Cause di esclusione automatica) e art. 95 (cause di esclusione non automatica) del D.lgs. 36/2023;

b) **dichiarazione che l'impresa ovvero l'operatore economico non versa nella situazione interdittiva di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.**- ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

c) **dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.** Dovrà essere inoltre specificata nella dichiarazione: il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata con l'espressa indicazione circa il consenso all'utilizzo della pec quale sistema di trasmissione delle comunicazioni. Si precisa che la mancata indicazione di tali dati comporterà l'invio di tutte le comunicazioni presso la sede legale indicata dall'Impresa: le comunicazioni urgenti saranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata), con contestuale spedizione dell'originale tramite raccomandata A.R., fermi restando i termini



eventualmente fissati nelle note medesime;

d) **il possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante, preposto, dei requisiti morali** di cui all'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm.;

e) **il possesso da parte del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante in caso di società o del preposto nominato di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm.** (art. 71 comma 6 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59).

2. Copia dello schema di contratto, firmato per accettazione su ogni facciata ed in calce allo stesso dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa, a pena di esclusione.

3. Cauzione provvisoria: All'interno del plico dovrà essere inserita, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto una cauzione provvisoria da prestarsi nelle forme di cui all'art. 8 del presente avviso. In caso di fideiussione, la stessa dovrà contenere l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, e di validità fino allo svincolo scritto da parte del Comune. La cauzione sarà restituita all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Nogaredo, a titolo di penale, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno. La fideiussione dovrà contenere l'impegno del soggetto garante a rilasciare la successiva cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali. La documentazione dovrà essere prodotta in originale.

4. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dovrà essere prodotto il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una impresa facente parte del raggruppamento, indicata quale mandatario e risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al rappresentante legale dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti del Comune. (art. 68 D.lgs. 36/2023).

5. In caso di raggruppamenti temporanei da costituire: è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co.2 lettera e) e f) del D.lgs. 36/2023, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. (art. 68 D.lgs. 36/2023).

In caso di raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3) dovranno essere presentati e firmati da tutti i soggetti che ne fanno o intendono farne parte.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico concorrente, esplicherà la propria offerta - utilizzando il modulo fac-simile ALLEGATO B Offerta economica - con dichiarazione in carta legale, indicando la percentuale in aumento rispetto all'importo a base di gara di € 8.640,00= (ottomilaseicentoquaranta/00=) annui (IVA esclusa) oltre all'aggiornamento ISTAT (100% dell'indice) per ogni anno successivo.

Il rialzo presentato in sede di offerta dovrà essere unico e sarà applicato ad ogni canone annuale.

La percentuale in rialzo dovrà essere espressa in cifre e in lettere (in caso di discordanza, sarà considerata valida l'espressione in lettere) e l'offerta sarà valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data fissata

38060 NOGAREDO (TN) - Piazza Centrale, 7
tel. 0464 410257 - fax 0464 461810
www.comune.nogaredo.tn.it
P IVA e C F 00270850225



Member of
**Distretto
Family**
in TRENTINO

per la presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà recare l'indicazione del codice fiscale e/o della partita I.V.A. dell'impresa offerente.

L'offerta dovrà essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta confermate e sottoscritte. Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancanza di sottoscrizione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, offerte comunque condizionate o offerte parziali.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà presentato il maggior rialzo percentuale sulla base d'asta.

CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti e delucidazioni in merito alla procedura di gara dovranno pervenire al Comune, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 novembre 2025**, ai seguenti recapiti:

- e-mail: segreteria@comune.nogaredo.tn.it o tramite PEC nogaredo@postemailcertificata.it – Tel: 0464 498969.
- Il responsabile del procedimento è il Segretario a scavalco, dott.ssa Marianna Garniga.

Eventuali richieste di chiarimento e delucidazioni pervenute dopo la scadenza di cui sopra non saranno prese in considerazione. Le risposte alle richieste di chiarimento ed alle delucidazioni verranno pubblicate, garantendo l'anonimato del richiedente, sul sito internet <https://www.comune.nogaredo.tn.it/> e costituiranno integrazione della “lex specialis” di gara e, pertanto, saranno vincolanti per tutti i partecipanti e gli offerenti. L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto.

PROCEDURA DI GARA

Il giorno che verrà comunicato mediante la pubblicazione di un avviso pubblico all'albo telematico, presso la sede del Comune di Nogaredo, scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente punto 7 del presente bando, il Presidente di Gara, assistito da n. 2 testimoni selezionati tra il personale di ruolo del Comune di Nogaredo, in seduta aperta al pubblico procede:

- All'apertura dei plichi pervenuti ed alla regolarità della documentazione ivi contenuta separando la documentazione di cui al precedente punto 8) (dichiarazione di partecipazione) dalla BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA che rimarrà chiusa; successivamente:
 - In caso di verifica di mancanza della dichiarazione di partecipazione, il Presidente di Gara dispone l'esclusione automatica del concorrente;
 - In caso di semplice omissione, inesattezza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 così come richiamato dall'art. 13 co. 5 dello stesso D.Lgs., il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara e fissa un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni per integrare la domanda di partecipazione (soccorso istruttorio);
 - Alla scadenza del termine ultimo fissato dal Presidente di gara per il soccorso istruttorio, qualora entro tale termine non sia pervenuta alcuna regolarizzazione da parte dei partecipanti invitati a tal fine, il Presidente dispone l'esclusione automatica del concorrente; qualora diversamente entro tale termine sia giunta la documentazione volta a regolarizzare le inesattezze, incompletezza o irregolarità della domanda, il Presidente dispone l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase.

- Successivamente il Presidente di Gara, assistito dai 2 testimoni previamente selezionati, procede

38060 NOGAREDO (TN) - Piazza Centrale, 7
tel. 0464 410257 - fax 0464 461810
www.comune.nogaredo.tn.it
P.IVA e C.F. 00270850225



Member of
**Distretto
Family**
in TRENTINO

all'apertura della BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA e a disporre l'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta col massimo rialzo rispetto alla base d'asta.

- c. Qualora vi siano più offerte con identica misura di rialzo rispetto alla base d'asta, il Presidente procede nella stessa adunanza, qualora presenti nella seduta pubblica, ad una gara tra gli stessi ed il contratto verrà aggiudicato al miglior offerente. Qualora nessuno dei concorrenti aventi presentato identica offerta sia presente alla seduta pubblica oppure, qualora presenti, gli stessi non intendano migliorare l'offerta, il Presidente procede all'estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Completate le operazioni di gara come sopra descritte, il Presidente procede all'aggiudicazione provvisoria del contratto.

Successivamente disporrà i controlli successivi sulla veridicità ed attendibilità del contenuto della domanda di partecipazione, sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di gara ed assenza delle cause di esclusione nei confronti del solo operatore economico risultato aggiudicatario al termine delle operazioni di gara secondo quanto indicato al precedente punto 10 (Verifica dei requisiti).

10. ULTERIORI CONDIZIONI

Le ulteriori condizioni sono stabilite nel contratto che verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico notarile a rogito del Segretario Comunale con l'aggiudicatario.

L'offerta implica l'accettazione del contratto secondo lo schema allegato al presente bando.

È previsto il divieto di subconcedere o cessione del contratto senza autorizzazione del Comune, in deroga all'art. 36 della legge 392/1978. Tale inadempienza è considerata *ipso jure* causa di risoluzione del contratto.

Al concessionario conduttore, in deroga a quanto stabilito dall'art. 34 della citata legge 392/1978, in caso di cessazione del rapporto di concessione che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, allo stesso non sono dovute le indennità indicate nello stesso art. 34.

È fatto divieto altresì di modificare l'originaria destinazione dei locali e il tipo di attività prevista. Ogni lavoro di adattamento dei locali come pure l'acquisto di attrezzature, compete al conduttore. Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. È fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico del conduttore. Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata sotto il profilo patrimoniale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le altre autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso. Eventuali autorizzazioni che comportino anche le modifiche dei locali dovranno essere richieste a cura e spese del conduttore, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale come sopra specificato.

11. VERIFICA REQUISITI

L'Amministrazione procederà nei confronti del soggetto aggiudicatario ed eventualmente del soggetto che segue nella graduatoria, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta nonché dell'inesistenza delle cause di esclusione, tramite l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.

Qualora l'Amministrazione rilevi l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione, annulla l'aggiudicazione ed aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

La produzione di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e contenenti dichiarazioni non rispondenti a verità comporteranno per concorrente dichiarante:

- ✓ Decadenza automatica dall'aggiudicazione;
- ✓ Escussione in via definitiva della cauzione provvisoria (perdita automatica della stessa che pertanto non verrà restituita);

- ✓ Divieto assoluto per anni 2 decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni (art. 75 DPR 445/2000);
- ✓ Segnalazione del sottoscrittore della dichiarazione falsa da parte del Comune di Nogaredo alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto della falsità nella dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000 nonché all'Autorità per la vigilanza sui contratti.

12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico notarile a rogito del Segretario Comunale, susseguente all'aggiudicazione, immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, è subordinata ai seguenti adempimenti:

- a. acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia prevista dalla vigente legislazione in materia e verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell'insussistenza delle altre cause di esclusione specificati al punto precedente;
- b. effettuazione da parte dell'aggiudicatario del versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'amministrazione stessa;
- c. deposito da parte dell'aggiudicatario presso il Comune, prima della stipula del contratto, della documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva come indicato nell'art. 8. Nel caso di fidejussioni non conformi a quanto previsto dal presente avviso, ove il concorrente non si adegui alla prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto sia pervenuti per volontà del concorrente stesso la cauzione definitiva è costituita a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contemplati dal presente disciplinare, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere per fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva conduzione del plesso organizzato.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto. Ciò, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dal gestore, dell'eventuale risarcimento del danno nonché del rimborso delle spese assunte dal Comune per fatto imputabile al gestore.

L'atto di fideiussione dovrà contenere la dichiarazione dell'Ente fidejubente di rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed impegno al versamento dell'importo a semplice richiesta dell'amministrazione comunale; dall'atto di fideiussione dovrà altresì risultare (nel caso non sia stato pagato il premio per tutta la durata della concessione) che l'eventuale mancato pagamento del premio per gli anni successivi non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione comunale garantita.

- d. Deposito presso il Comune, prima della stipula del contratto, da parte dell'aggiudicatario, di copia delle seguenti polizze, con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dello stesso, con le modalità e gli importi di cui all'art. 8 del presente bando:
 - Di responsabilità civile per danni verso terzi inerente alla conduzione della struttura nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa ed eccettuata, di tutti i soggetti che partecipino all'attività svolta dall'assicurato, con massimale di almeno € 1.000.000,00, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di conduzione dell'immobile, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l'Amministrazione stessa come terza;
 - Per la copertura del rischio locativo del valore di € 120.000,00 con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente;
 - Per la copertura del rischio incendio per il contenuto con massimale di € 50.000, con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente;
 - Per la copertura del rischio furto indicante un valore a primo rischio pari ad € 10.000,00, con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente.

Nelle more della stipula del contratto l'Amministrazione si riserva di immettere l'aggiudicatario nel possesso della struttura, previa presentazione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative richieste, onde consentire la programmazione e l'inizio dell'attività quanto prima. Nel caso in cui, a seguito della verifica dei requisiti, si riscontrasse la falsità delle dichiarazioni, verrà disposta la riconsegna della struttura e l'incameramento della cauzione, riservandosi, l'Amministrazione, la facoltà di aggiudicare la gara al secondo classificato con eventuale immediata immissione nel possesso dell'immobile alle medesime condizioni previste per il primo aggiudicatario. Sono fatti salvi eventuali risarcimenti dei danni.

13. OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOGAREDO

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolte, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R., e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nogaredo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17 gennaio 2023.

A tal fine si invita a prendere visione e scaricare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nogaredo al seguente link:

<https://www.comune.nogaredo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento> invitando contestualmente a trasmettere lo stesso ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Si avvisa che la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati può costituire causa di risoluzione dell'affidamento/contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REG. UE 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Nogaredo fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Nogaredo (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore in carica), Piazza Centrale n. 7 – 38060 Nogaredo (TN), tel. 0464 410257 e-mail: info@comune.nogaredo.tn.it - pec: nogaredo@postemailcertificata.it

Preposto al trattamento è il Segretario Comunale contattabile all'indirizzo del Comune sopra indicato.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", o in eventuali norme di legge o di regolamento, è di 10 anni:

per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie",

per i dati appartenenti alle "categorie particolari", dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

L'operatore economico potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente l'operatore economico potrà:

- chiedere l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'operatore economico lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'operatore economico ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati, si informa che il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza.



Il Segretario Comunale a scavalco
Dott.ssa Marianna Garniga
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

3806
ti

www.comune.nogaredo.tn.it
P.IVA e C.F. 00270850225



Member of
istretto
family
in TRENTO

Allegati:

1. Schema garanzie;
2. Schema dichiarazione modulo per imprese già costituite;
3. Schema dichiarazione modulo per concorrenti (NON ancora costituiti in forma di impresa);
4. Schema di offerta economica;
5. Schema contratto;
6. Planimetria.

